

REGOLAMENTO (CEE) N. 138/74 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1974

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo
che inizia il 21 gennaio 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, seconda frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽³⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che la situazione attuale del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, particolarmente in alcuni paesi terzi, conducono a concedere una restituzione all'esportazione di bovini adulti di peso superiore a 300 chilogrammi, all'esportazione di alcune carni fresche e refrigerate, figuranti nell'allegato alle posizioni ex 02.01 A II a) 1 bb) e cc) ed all'esportazione per talune destinazioni, di alcune carni congelate figuranti nell'allegato alle posizioni ex 02.01 A II a) 2 aa), bb), cc) e dd) 22;

considerando che, per quanto riguarda le carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri;

considerando che per le conserve di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1082/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che fissa i coefficienti che esprimono il tenore in carne delle conserve fabbricate con carni congelate⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 207/70⁽⁵⁾, e contenenti almeno 40 % di carne, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quelli concessi fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che l'articolo 92 dell'atto⁽⁶⁾ allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972⁽⁷⁾ prevede che le restituzioni all'esportazione dei nuovi Stati membri, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 805/68, siano corrette dell'incidenza della differenza dei dazi doganali applicabili ai prodotti a partire dai quali tali prodotti sono elaborati;

considerando che, al fine permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura :	
b)	bovini adulti di peso superiore a 300 chilogrammi	18,00 ⁽¹⁾
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate :	
bb)	di bovini adulti :	
11.	in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	35,00 ⁽¹⁾
22.	quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza la pancia	29,00 ⁽¹⁾
33.	quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci costole, intere o tagliate	42,00 ⁽¹⁾
cc)	altre presentazioni di carni di vitello o di bovini adulti :	
11.	pezzi non disossati	35,00 ⁽¹⁾
22.	pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente imballati separatamente	50,00 ⁽¹⁾
ex 02.01 A II a) 2	carni commestibili delle specie bovina domestica, congelate :	
aa)	in carcasse, mezzene e quarti detti compensati : — per le esportazioni destinate al Portogallo ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo e all'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o per le forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno stato membro diverso da quello al quale appartengono	35,00 ⁽¹⁾

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg		
bb)	quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza pancia : — per le esportazioni destinate al Portogallo ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo e all'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o per le forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno stato membro diverso da quello al quale appartengono	29,00 ⁽¹⁾		
cc)	quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci costole, intere o tagliate : — per le esportazioni destinate al Portogallo ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo e all'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o per le forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno stato membro diverso da quello al quale appartengono	42,00 ⁽¹⁾		
dd)	altri :			
22.	pezzi disossati, escluse le guance e la frattaglie : — per le esportazioni a destinazione degli stati Uniti	54,00 ⁽¹⁾		
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche : — per le esportazioni a destinazione della Svizzera	14,00 ⁽¹⁾		
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina : — conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina : 1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso 2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso 3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
		0	0	12,50
		0	0	7,50
		0	0	5,00

¹⁾ Per l'Irlanda e il Regno Unito l'importo della restituzione fissata deve essere diminuita dell'importo compensativo conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73 (GU n. L 25 del 30. 1. 1973).

N.B. : In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.